

# COMUNE DI CONA

(Provincia di Venezia)

REGOLAMENTO PER

IL SERVIZIO DI

ASSISTENZA DOMICILIARE

DELIB. C.C. N° 43 DEL 15.12.1995

DELIB. C.C. N° 6 DEL 06.02.1996

DELIB. C.C. N° 9 DEL 07.05.1996

## INDICE

Art. 1	Caratteristiche e obiettivi del servizio
Art. 2	Destinatari
Art. 3	Prestazioni
Art. 4	Modalità di erogazione
Art. 5	Criteri di ammissione al servizio
Art. 6	Procedure per l'erogazione del servizio
Art. 7	Convenzioni
Art. 8	coordinamento con l'ULSS e il volontariato.

Art. 1  
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza domiciliare è un servizio sociale unitario e globale, strutturato e organizzato in modo da offrire prestazioni all'utente e/o nucleo familiare, presso la propria residenza o dimora, al fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno e di mantenere o gradualmente recuperare l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione, cercando di;  
contrastare l'istituzionalizzazione;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti al fine di rompere l'isolamento sociale.

Art. 2  
DESTINATARI

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in particolare alle famiglie e alle persone in condizioni di bisogno.

2. Nel caso in cui l'utente non viva da solo, l'intervento è volto ad integrare e rafforzare l'azione dei conviventi.

3. Secondo il grado di autonomia i destinatari si possono suddividere in:

- Persone in grado di gestire da sole la propria esistenza se supportate da un limitato ed episodico aiuto fornito da parenti, vicini o da un operatore;
- Persone parzialmente autosufficienti, cioè in grado di gestire parzialmente la propria persona e abbisognevole di un intervento esterno;
- Persone non autosufficienti, cioè non in grado di gestire la propria situazione generale, perché allettati e/o in condizioni psicofisiche deteriorate, esposte all'eventualità di un ricovero, ma con familiari in grado di collaborare alla loro assistenza.

4. Le tipologie che il servizio prende in carico sono:

- anziani (oltre 60 anni);
- inabili (dai 18 ai 60 anni affetti da handicap);
- minori affetti da handicap (0-18 anni);
- ~~minori a rischio (0-18 anni)~~. Nuclei familiari con minori in stato di bisogno, al fine di evitare l'allontanamento degli stessi dall'ambiente familiare.

Art 3  
PRESTAZIONI

1. Le prestazioni riguardanti il servizio di aiuto domiciliare son:

a) relative alla persona:

-nell'igiene e nella cura personale;  
-nella preparazione e fornitura a domicilio dei pasti (nel caso in cui l'utente sia nell'incapacità o nell'impossibilità di farlo da sé);

-nell'acquisto di generi alimentari, medicinali o altro;

-nel disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pagamento bollette varie) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo;

-nel provvedere alle necessità inerenti al ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso un ospedale, un istituto di ricovero, un centro di riabilitazione, quando non ci sono familiari che possano provvedere a tali necessità.

b) relative alla casa:

-pulizia dell'alloggio (locali abitualmente utilizzati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari) comprendente il riordino degli ambienti, la pulizia dei mobili e dei pavimenti e, periodicamente una pulizia più specifica dell'alloggio;

-lavatura di biancheria e vestiario personali dell'utente, da effettuare a domicilio dello stesso o in lavanderia;

-stiratura e rammendo biancheria;  
-lavatura piatti e stoviglie.

c) relative all'aspetto sanitario:

-prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari all'attività assistenziali e coincidano con quelle normalmente svolte dai familiari.

Art. 4  
MODALITA' DI EROGAZIONE

1. L'assistenza domiciliare può essere erogata in due forme:

a) in forma diretta, quando le prestazioni sono erogate direttamente dagli operatori del servizio;

b) in forma indiretta, quando attraverso l'analisi della domanda di assistenza si possono trovare risposte alternative all'assistenza diretta (es. contributo economico, aiuto di volontari, o vicini).

## Art. 5

### CRITERI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. L'insieme degli elementi per l'ammissione al servizio sono:

a) situazione sociale: si darà priorità a persone o nuclei familiari che vivono in condizioni di isolamento e di emarginazione;

b) situazione sanitaria: è indispensabile intervenire verso utenti in condizione di salute precarie, che possono dare avvio ad una serie di ospedalizzazioni e conseguente cronicizzazione;

c) situazione familiare: quando vi sono persone in difficoltà che non possono essere seguite da parenti perchè lontani;

d) situazione economica: verrà data priorità a coloro che godono di basso reddito e non siano proprietari di beni immobili, ad eccezione dell'alloggio, adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dallo stesso assistito.

2. Fermo restando la priorità di intervento verso le persone il cui reddito sia inferiore al reddito minimo garantito (minimo vitale), saranno previsti interventi nei confronti anche di persone con reddito superiore al minimo vitale stesso ma che presentino particolari problemi di carattere socio-sanitario ed esigenze assistenziali particolari.

3. La Giunta comunale, al fine dell'assistenza domiciliare gratuita, ~~stabilisce ed~~ aggiorna la soglia del reddito minimo garantito, riferito alla persona singola e al nucleo di stabile convivenza. ~~Può inoltre stabilire le percentuali di partecipazione da parte dell'utente nel caso di superamento della soglia predetta.~~

## Art. 6

### PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE

1. L'ammissione al servizio assistenziale avviene su domanda diretta dell'interessato o indiretta a seguito di proposta di un parente, di un medico ospedaliero o di base, da personale operante nelle strutture socio-sanitarie presenti sul territorio.

2. La domanda di ammissione al servizio deve essere formulata su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio "Assistenza" del Comune e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'ultima cedola mensile della pensione;

b) copia mod. 101, 201, 740;

c) ricevuta ultimo pagamento dell'affitto;

d) certificato medico;

e) eventuale altra documentazione che il richiedente ritenga di produrre per una migliore comprensione della situazione.

3. Il Comune potrà disporre accertamenti diretti a verificare le condizioni economiche, psichiche, fisiche e familiari.

4. L'erogazione dell'assistenza domiciliare, le modificazioni della stessa, la sospensione o la cessazione dal servizio saranno di volta in volta sottoposte al competente ufficio all'apposita commissione prevista dal regolamento di cui all'art. 12 della legge 241.

5. L'ammissione al servizio presuppone l'assegnazione dell'assistente domiciliare e l'indicazione degli obiettivi e un piano di intervento, che preveda tempi, modalità e il coinvolgimento della rete di protezione parentale, vicinale e sociale.

6. L'ammissione al servizio è comunque subordinata alla compatibilità delle risorse finanziarie e di personale messe a disposizione dal Comune.

#### Art. 7 CONVENZIONI

1. Il Comune per l'erogazione delle prestazioni per l'assistenza domiciliare si avvale di personale proprio o dipendente di cooperative di servizi, con le quali stipulerà apposite convenzioni.

#### Art. 8 COORDINAMENTO CON U.L.S.S. E VOLONTARIATO

1. Il servizio di assistenza domiciliare si integra con tutti gli altri interventi sociali e/o sanitari erogati dall'azienda ULSS competente e con il volontariato organizzato e non (vicini, associazioni, gruppi, ecc.).

2. In presenza di situazioni in cui siano predominanti le necessità e le problematiche di carattere sanitario (quali ad esempio casi psichici, handicappati gravi, tossicodipendenti, ecc.) l'attivazione dell'intervento comunale potrà avvenire su richiesta scritta da parte dell'U.L.S.S., accompagnata da una relazione e da un piano di lavoro nel quale siano ben delineati i compiti dei due enti.